TROIANIELLO & ASSOCIATI
Studio legale

Avv. Pietro Troianiello
Avv. Cristina Di Meo
Avv. Maria Antonia Chieco
Dott. Romano Pescione

Via P.E.C.:
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it
avvocatura@cert.regione.piemonte.it
istruzioneformazionelavoro@cert.regione.piemonte.it
sanita@cert.regione.piemonte.it
direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it
Via Email:
assessore.caucino@regione.piemonte.it

Alla Giunta Regionale
della Regione Piemonte

Alla cortese attenzione
dell'Assessore Chiara Caucino

Roma, 30 Marzo 2020

OGGETTO: **Istanza di parziale annullamento e modifica della Deliberazione della Giunta Regionale del 20.3.2020 n. 4-1141 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19.**

Ho ricevuto incarico dalla Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie (C.F. 97621800016), in persona del Presidente e legale rappresentante Angelo Minghetti, con sede in Verbania, Via Monte Santa, n. 44 nonché dal Sindacato professionale Human caring Sanità - shc sanità (C.F. 97825410018), in persona del Vice Segretario Nazionale e legale rappresentante Angelo Minghetti, con sede in Torino, Corso Spezia 22, di esporre e richiedere quanto segue.

Con la Deliberazione in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020, la Giunta Regionale ha dato le indicazioni per la sostituzione del personale e – tra gli altri – degli operatori socio-sanitari (di seguito "OSS") nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19 e, in particolare, ha stabilito:

"che nel caso in cui le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori debbano procedere alla sostituzione di personale assente a

Via della Giuliana, 58 - 00195 Roma
Tel. 06/39031412 Fax 06/39912529
e-mail: segreteria@troianiellooeassociati.eu

vario titolo o dimesso, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, temporaneamente e fino a nuove disposizioni, è consentito" – tra l'altro – quanto segue:

"c) In qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monteore assegnato all'OSS, è possibile, oltre a quanto consentito al punto a), assolvere parte di tale monteore con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:

- *stiano frequentando un corso OSS;*
- *abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;*
- *abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;*
- *a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;*
- *abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2);*
- *siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.)".*

In pratica, **con la suddetta Deliberazione, la Giunta della Regione Piemonte consente lo svolgimento dell'attività degli OSS a soggetti operanti in totale in autonomia ("*operatori a supporto*") e a operatori "*in affiancamento a un OSS*" tutti privi dei requisiti necessari che l'ordinamento prevede per lo svolgimento di tale professione sanitaria, come espressamente previsti dall'art. 3 octies, D. Lgs. 502/1992, introdotto dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 229/1999, dall'Accordo Stato Regioni del 22.2.2001 – che ha individuato la figura e il relativo profilo professionale nonché ha definito l'ordinamento didattico dei corsi di formazione degli OSS - e, infine, dall'art. 5, L. 3/2018.**

La Deliberazione è, dunque, palesemente illegittima perché consente l'assunzione di di personale sanitario in violazione delle summenzionate normative statali che, come noto, non possono di certo essere derogate da una Deliberazione di Giunta Regionale, neanche per motivi di grave emergenza sanitaria quale quella causata dal covid19.

Ed invero, il D.L. 9.3.2020, n. 14 che, al fine di potenziare il Servizio sanitario nazionale per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del covid19, ha previsto l'assunzione di circa 20.000 operatori sanitari, impone che tali operatori debbano avere i titoli e i requisiti previsti dalla legge per svolgere le rispettive attività sanitarie.

Tale violazione di legge è particolarmente grave, considerato che è attualmente valida una graduatoria con oltre 1.000 OSS idonei ed in attesa di chiamata, relativa alla procedura concorsuale avviata dall'A.U.O. Città della salute e della scienza "Molinette" di Torino e, dunque, per sopperire alla mancanza di OSS, la Regione Piemonte doveva e deve attingere soggetti idonei da tale graduatoria, invece di assumere soggetti privi di qualifica per svolgere le funzioni di operatore socio-sanitario.

Avv. Pietro Troianiello
Avv. Cristina Di Meo
Avv. Maria Antonia Chieco
Dott. Romano Pescione

L'assunzione di operatori privi di qualifica, come prevista dalla Deliberazione in questione, è peraltro in palese contraddizione con le previsioni della Deliberazione stessa che espressamente mira a garantire *"ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile"*, che evidentemente soggetti privi di formazione e qualifica professionale non possono certamente garantire, con nocumento sia degli assistiti che di tutto il personale sanitario.

Si osserva, inoltre, che la suddetta Deliberazione nel *"considerare il periodo di lavoro svolto nelle strutture suindicate dal personale di cui alla lettera c) valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS, da disciplinarsi con successivo provvedimento deliberativo"*, viola espressamente la summenzionata normativa anche con specifico riferimento alla formazione professionale degli OSS.

* * *

Tanto premesso

invito formalmente

ad annullare la Deliberazione in oggetto nella parte relativa agli OSS e a modificare detta Deliberazione prevedendo espressamente, al fine di affrontare l'emergenza straordinaria del covid19, l'assunzione degli OSS idonei di cui alla graduatoria del concorso indetto dall' dall'A.U.O. Città della salute e della scienza "Molinette" di Torino, con l'avvertenza che, in difetto, tutelerò senza ulteriori avvisi i diritti dei miei assistiti in tutte le opportune sedi.

Distinti saluti.

Avv. Pietro Troianiello

Via della Giuliana, 58 - 00195 Roma
Tel. 06/39031412 Fax 06/39912529
e-mail: segreteria@troianielloeassociati.eu